



# COMUNE DI SANTA MARINA

## Provincia di Salerno

**Ordinanza Sindacale**

**Telefono/fax 0974989811**

**Email: sindaco@comune.santamarina.sa.it**

**Copia**

**Ord. n. 55 del 10-11-2020**

**OGGETTO: Ulteriori misure urgenti per la prevenzione del rischio epidemiologico da covid 19.**

### IL SINDACO

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che "1. *All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;*

Che, a tal fine, nei Comuni o nelle zone nei quali risulta positiva almeno una persona per le quali non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona pervenuta da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le Autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

Atteso che per l'aggravarsi della situazione epidemiologica, il carattere praticamente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale, è necessario prevedere ulteriori limitazioni alle attività

Visto il DPCM del di 24 ottobre 2020 e del di 3 novembre 2020;

Vista, in ultimo, l'ordinanza n.89/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania;

VISTO l'art.2 del d.l. n° 6 del 23 febbraio 2020;

**RAVVISATA** la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### **ORDINA**

A far data dall' 11.11.2020 e fino a revoca, al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 e di tutelare la popolazione residente,

- 1) È consentito ai soli cittadini residenti e/o domiciliati praticare nel territorio comunale le attività motorie, sportive e ricreative dalle ore 6 alle ore 8.30 . Restano ferme le disposizioni di cui alla precedenza ordinanza sindacale n.53 del 02.11.2020;
- 2) E' fatto divieto di effettuare ogni attività di equitazione;
- 3) E' disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, pasticcerie) dalle ore 14.30 (ultimo ingresso) alle ore 5.00;
- 4) E' consentita la ristorazione con asporto fino alle ore 22.00 e la consegna a domicilio fino alle ore 23.00;
- 5) E' disposta la chiusura alle ore 17.00 (ultimo ingresso) di tutte le attività commerciali, compresi alimentari, parrucchieri, centri estetici, studi professionali ad eccezione delle farmacie;
- 6) E' disposta la chiusura domenicale di tutte le attività commerciali e pubblici esercizi, ad eccezione delle farmacie;
- 7) E' vietato sostare su tutto il territorio comunale dalle ore 17.00 alle ore 5.00, ad eccezione di comprovati casi di necessità e per consentire l'acquisto per asporto e la consegna a domicilio;
- 8) E' fatto obbligo, per coloro che provengono da Regioni classificate Rossa o Arancione, osservare il periodo di quarantena o munirsi di esito di tampone;
- 9) E' fatto obbligo ai laboratori di analisi di comunicare al Comune i nominativi dei cittadini residenti e/o domiciliati che effettuano tampone;
- 10) Dispone che nei casi di urgenza, individuati e certificati dai medici curanti, i tamponi effettuati presso laboratori privati, saranno rimborsati ai laboratori stessi nella misura del 50%

### **AVVERTE**

Che ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale ex art.650 codice penale e/o amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

### **MANDA**

A tutte le Forze Pubbliche e al Comando Polizia Locale, per far eseguire ed osservare la presente ordinanza;

### **COMUNICA**

Che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, dove resterà affisso per 15 giorni consecutivi, mediante la divulgazione pubblica con affissione in tutti i luoghi pubblici.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla affissione / pubblicazione all'Albo on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, alternativamente dalla medesima data entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco  
FORTUNATO Giovanni (\*)

---

E' copia conforme all'originale

Il Sindaco  
FORTUNATO Giovanni (\*)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio, n.969, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 10-11-2020 al 25-11-2020

Data 10-11-2020

Il Sindaco  
FORTUNATO Giovanni (\*)

(\*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993